



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE**  
**LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**  
**Servizio 5°**  
**Via Trinacria 34/36**  
**90144 - Palermo**

Prot. n. 10273

del 16 SET. 2020

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

**e-mail: [elettorale@regione.sicilia.it](mailto:elettorale@regione.sicilia.it)**

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

**OGGETTO: Elezioni amministrative 2020 – Disciplina propaganda elettorale –  
Precisioni.**

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di**  
**AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA-**  
**ENNA - MESSINA - PALERMO – RAGUSA –**  
**SIRACUSA – TRAPANI**  
**LORO SEDI**

e per il tramite delle Prefetture **Ai Comuni interessati al voto**

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo un'adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, in ordine alla questione in trattazione, con la nota prot. n. 9018 del 24.08.2020, che si intende richiamata nella presente, sono state diramate le indicazioni afferenti la disciplina della propaganda elettorale, relativamente alle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, integrate, successivamente, con i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 10190 del 15.09.2020, circa l'eventuale applicabilità ed estensione del divieto di propaganda elettorale, richiamato dal Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 27/2020, in occasione della prossima consultazione referendaria, da sabato 19 a lunedì 21 settembre, anche, nei medesimi giorni, alla propaganda elettorale relativa alle elezioni amministrative che avranno luogo nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Ciò posto, fermo restando il contenuto delle note testé richiamate, stante le indicazioni date dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 27/2020, con riguardo al divieto di propaganda elettorale in occasione della prossima consultazione referendaria, si ritiene precisare che dalle

ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della consultazione referendaria, ossia venerdì 18 settembre 2020, e fino alle ore 14:00 di lunedì 21 settembre, gli eventuali comizi e/o le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche*), da parte di candidati alle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, devono afferire, per i temi ed i contenuti, esclusivamente a tale tornata elettorale amministrativa, stante il permanere del divieto di propaganda elettorale afferente alla consultazione referendaria.

A tal fine si evidenzia che la “*ratio*” di detta norma è quella di lasciare all’elettore un lasso di tempo per riflettere e decidere in piena autonomia come ritiene più opportuno votare per la imminente consultazione elettorale.

Dato che durante il periodo di silenzio elettorale per il referendum, dalla mezzanotte di venerdì 18 settembre 2020 e fino alle 15.00 del lunedì 21 settembre 2020 orario di chiusura dei seggi elettorali, l’elettore necessita della pausa di riflessione sarebbe necessario che i candidati alle amministrative del 04 e 05 ottobre 2020 si astenessero dal fare comizi elettorali nella considerazione che gli stessi potrebbero essere intesi dall’elettore come propaganda referendaria e per non esporre l’oratore a possibili ripercussioni di violazione delle norme de quo.

Qualora i candidati alle amministrative di cui sopra, considerato che si trovano in piena campagna elettorale, manifestano la volontà di svolgere un comizio elettorale in detto periodo, i Sindaci dei comuni interessati al voto delle amministrative oltre a redarguirli per iscritto, all’atto della presentazione della comunicazione di rito delle date di svolgimento del comizio sulla possibilità di incorrere nella violazione della normativa di divieto di propaganda, sono chiamati alla massima vigilanza per il rispetto della superiore prescrizione attraverso la presenza della Polizia Locale durante tutto il periodo del comizio.

Il Funzionario direttivo  
(dott. Giovanni Cocco)



Il Dirigente del Servizio  
(dott. Giovanni Corso)

